

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA RICERCA DI ATENEO

(Emanato con D.R. N. 1021/2013 del 30.12.2013, integrato con le modifiche di cui al DR. N. 374/2020 del 01/04/2020 in vigore dal 16/04/2020)

ART. 1

1. È istituita la Valutazione della Ricerca di Ateneo (d'ora in poi VRA).

ART. 2 (Composizione)

1. La commissione incaricata di condurre la VRA (d'ora in poi Commissione VRA) è composta dal Presidente e da un membro per ciascuna delle seguenti aree/sottoaree:
 - 1 Scienze matematiche
 - 1-9 Informatica
 - 2 Scienze fisiche
 - 3 Scienze chimiche
 - 4 Scienze della Terra
 - 5 Scienze biologiche
 - 6 Scienze mediche
 - 7 Scienze agrarie e veterinarie
 - 8a Architettura
 - 8b Ingegneria civile
 - 9 Ingegneria industriale e dell'informazione
 - 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
 - 11a Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche
 - 11b Scienze psicologiche
 - 12 Scienze giuridiche
 - 13a Scienze economiche e statistiche
 - 13b Scienze economico-aziendali
 - 14 Scienze politiche e sociali.
2. La Commissione VRA è presieduta dal Magnifico Rettore o, mediante delega, dal Prorettore per la ricerca.

3. I componenti della Commissione VRA sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Magnifico Rettore e individuati tra docenti e ricercatori di ruolo dell'Università di Bologna di alto profilo scientifico con riferimento ai criteri previsti dall'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), e con esperienza di valutazione della ricerca, tra una rosa di almeno tre nominativi indicati dai direttori dei Dipartimenti.
4. I componenti della Commissione VRA non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio d'Amministrazione, del Nucleo di valutazione di Ateneo, del Presidio della Qualità di Ateneo, né essere Direttori di Dipartimento, o di Centro Interdipartimentale, Presidenti, Vicepresidenti di Scuola, Presidenti di Campus, Coordinatori di corsi di dottorato di ricerca.

ART. 3 (Finalità e compiti)

1. La Commissione VRA ha il compito preliminare di elaborare e aggiornare criteri di orientamento, principi e modalità per la valutazione dell'attività di ricerca svolta nell'Ateneo. Tali criteri, approvati dagli Organi di Ateneo, sono pubblici e tengono conto dei modelli in vigore nei più qualificati ambienti scientifici nazionali e internazionali e devono essere coerenti con i criteri di valutazione adottati a livello nazionale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) o da altri organismi nazionali e internazionali di valutazione della ricerca. L'applicazione operativa di tali criteri e modalità per l'esercizio di valutazione è oggetto di apposita relazione agli Organi di Ateneo.
2. Sulla base dei criteri specifici definiti in attuazione di quanto previsto al comma 1, la Commissione VRA valuta la qualità, l'entità, e gli esiti della ricerca svolta dai professori, dai ricercatori e dalle strutture di ricerca (quali ad es. dipartimenti e centri interdipartimentali) La valutazione può essere estesa ai dottorati (generalmente al termine del ciclo formativo) e al personale non strutturato.
3. I risultati della valutazione effettuata dalla Commissione VRA sono utilizzati dagli Organi competenti e dai Dipartimenti per definire le politiche di assegnazione delle risorse per la ricerca scientifica e nell'individuare le strategie di sviluppo della ricerca dell'Ateneo.
4. La Commissione VRA si rapporta al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione.
5. La Commissione VRA definisce modalità attuative delle procedure di valutazione della ricerca attivate da organismi nazionali e internazionali.
6. La Commissione VRA può attivare procedure di *peer review* delle strutture di ricerca.

ART. 4 (Criteri generali e modalità operative)

1. L'attività di ricerca è valutata su base comparativa con riferimento al contesto nazionale e internazionale.
2. I criteri di valutazione definiti dalla Commissione VRA devono rimanere stabili almeno per la durata del mandato della Commissione incaricata.
3. La Commissione VRA può avvalersi di studiosi e ricercatori interni ed esterni all'Ateneo, sia nazionali che internazionali, per gestire in maniera appropriata la varietà e la specificità delle attività di ricerca e della produzione scientifica anche mediante *peer review*.
4. La commissione VRA, anche per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, si avvale di panel di esperti composti dal membro della commissione VRA rappresentante di area/sottoarea e dai

componenti in numero minimo di 2 e numero massimo di 10 stabilito in relazione alla numerosità o all'articolazione settoriale dell'area/sottoarea, designati dal presidente della Commissione VRA tra docenti e ricercatori di alto profilo scientifico e con esperienza di valutazione della ricerca. Per i membri dei panel si applicano le esclusioni di cui all'art 2 c.4.

ART. 5 (Durata)

1. I componenti della Commissione VRA e dei panel restano in carica tre anni e possono essere immediatamente rinnovati per un mandato. Nei casi di sostituzione i sostituti permangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.